

## STATUTO DELLA ODV GATI DE MONFALCON

### Titolo I

#### Disposizioni generali

#### Articolo 1

Denominazione - principi generali - Sede - Durata

Ai sensi del D.Lgs 117/2017 è costituito un ETS denominato ODV "**Gati de Monfalcon**" con sede a Monfalcone (Gorizia).

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

#### Articolo 2

Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico e si adegua in particolare al Titolo V Capo 1 del D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore - CTS), ed è un'associazione non riconosciuta.

#### Articolo 3

Carattere associativo

L'Associazione "**Gati de Monfalcon**" è un'organizzazione estranea a ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita e all'attività dell'associazione.

L'associazione svolge attività di interesse generale di cui all'Art.5 comma1 lettera e del D.Lgs 117/2017

#### Articolo 4

Finalità attività

L'Associazione "**Gati de Monfalcon**" è costituita al fine di:

- Le attività svolte sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'Art 5 Comma 1 lettera e del D. Lgs. 117/2017:
- salvaguardare in primis le colonie feline censite del monfalconese, provvedendo alla loro cura;
- sensibilizzare la cittadinanza e le Istituzioni al rispetto degli animali e dell'ambiente in cui essi vivono;
- promuovere la cultura della difesa dell'ambiente e del proprio territorio;
- educare e coinvolgere i giovani nella protezione degli animali e nella tutela dell'habitat;
- tutelare gli animali combattendo il randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n.281;
- favorire momenti di socializzazione per anziani e persone a rischio di marginalità, incoraggiandoli ad occuparsi degli animali affinché ne ricavano un senso di utilità sociale, di motivazione esistenziale;
- è fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate;
- l'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.



## **Titolo II**

### Risorse ed attività economiche

#### **Articolo 5**

##### Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione "**Gati de Monfalcon**" è formato:

*dalle entrate che sono costituite come segue:*

- dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell'Associazione;
  - da contributi di amministrazioni pubbliche, enti locali finalizzanti esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
  - Istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
  - da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni, e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'Organo d'Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità Statutarie dell'associazione;
- in particolare:*
- 1)** i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'Organo d'Amministrazione dal Presidente il quale compie i relativi atti giuridici;
  - 2)** le convenzioni sono accettate con delibera dell'Organo d'Amministrazione che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula;
- da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento;
  - dai beni dell'Associazione siano essi immobili, mobili registrati;
  - i beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati;
  - i beni immobili e mobili sono elencati in apposito inventario depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti;
  - il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività Statutaria ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Articolo 6**

##### Durata del periodo di contribuzione

I contributi annuali devono essere versati, in un'unica soluzione entro il mese di Marzo di ogni anno.

- L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'Assemblea;
- le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento della venuta iscrizione;
- L'avvenente dimissionario o comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno in corso.

#### **Articolo 7**

##### Diritti degli associati sul patrimonio sociale

Gli utili o gli avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla Legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni di volontariato che per Legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura, essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'Art. 4.

## Articolo 8

### Responsabilità ed assicurazione

- L'associazione "**Gati de Monfalcon**" risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli Organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile;
- gli aderenti all'Associazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi;
- l'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati;

## Titolo III

### Associati

## Articolo 9

### Ammissione

- All'Associazione "**Gati de Monfalcon**" possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obbiettivi perseguiti dall'Associazione;
- l'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dall'Organo d'Amministrazione previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato e motivato per iscritto all'aspirante rifiutato, entro 60 giorni dalla richiesta;
- Chi si è visto rifiutare l'ammissione può, entro 60 giorni dal rifiuto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro Organo eletto dalla medesima che deliberano sulle domande non accolte se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione;
- La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee;
- il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito per legge (sette persone fisiche); in ogni caso il numero di altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, non dev'essere superiore al 50% del numero delle ODV.

## Articolo 10

### Diritti degli associati

- tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative;
- gli associati di maggior età, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli direttamente o per delega ad altro socio, e di approvare il bilancio solo se iscritti al libro degli associati almeno da tre mesi;
- ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati (commi 4-5 Art.2372 c.c.);
- essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto;
- hanno diritto di partecipare alle attività promosse dall'associazione e di dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- gli associati hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'associazione (Art. 4), secondo le modalità e i limiti stabiliti annualmente e preventivamente dall'Assemblea.

## **Articolo 11**

### **Doveri**

- gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'Associazione senza fini di lucro;
- essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'Associazione, effettivamente sostenute e documentate (art.10);
- le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale;
- Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione dev'essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà;
- gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale e a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea su proposta dell'Organo d'Amministrazione.

## **Articolo 12**

### **Recesso ed esclusione**

- la qualità di associato si perde per decesso, dimissioni ed esclusione;
- ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione dando opportuna comunicazione scritta;
- l'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'Organo d'Amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata dell'Organo d'Amministrazione.

## **Titolo IV**

### **Organi dell'Associazione**

## **Articolo 13**

### **Organi**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- l'Organo d'Amministrazione
- il Presidente

## **Articolo 14**

### **Composizione dell'Assemblea**

- L'Assemblea è composta da tutti i soci in carica;
- L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa;
- all'Assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente o conferire delega ad altro socio per un numero massimo di tre.



### **Articolo 15**

#### Convocazione dell'Assemblea

- L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo entro e non oltre il 31 Marzo, oppure su richiesta motivata di almeno 1/3 dei rappresentanti designati;
- L'Assemblea dev'essere altresì convocata entro 30 giorni dalla scadenza del mandato degli Organi dell'Associazione al fine di eleggere i nuovi Organi;
- L'Assemblea dev'essere convocata con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, a inviarsi a ciascun associato almeno 20 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

### **Articolo 16**

#### Validità dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci;  
in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

### **Articolo 17**

#### Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea

- le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano, le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto;
- L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza di voti;
- per le deliberazioni di modifica dello Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci in carica;
- per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

### **Articolo 18**

#### Verbalizzazione dell'Assemblea

- le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente;
- il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

### **Articolo 19**

#### Compiti dell'Assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Associativi ai sensi dell'Art. 28 del D.Lgs 177/17;

#### in sede ordinaria

- discutere o deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni dell'Organo d'Amministrazione e dei revisori dei conti;
- eleggere i membri dell'Organo d'Amministrazione, il Presidente;
- fissare, su proposta dell'Organo d'Amministrazione il contributo annuale e i limiti dei rimborsi delle spese;
- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- deliberare su altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dall'Organo d'Amministrazione.

#### In sede straordinaria

- deliberare sullo scioglimento dall'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto (ex Art. 21 c.3 C.C.);
- deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- deliberare sull'espulsione dei soci;
- deliberare con la maggioranza qualificata lo scioglimento (ex Art. 21 c.3 C.C.), la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione.

### **Articolo 20**

#### Organo d'Amministrazione

- L'Organo d'Amministrazione è composto da 7 membri eletti dall'Assemblea degli associati;
- in caso di dimissioni o decadenza dei componenti l'Organo d'Amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuto;
- l'Organo d'Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza degli amministratori e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del Presidente; non è ammessa delega;
- l'Organo d'Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno da recapitarsi a tutti gli amministratori a cura del Presidente, almeno 8 giorni prima della data di convocazione;
- in caso di assoluta urgenza l'Organo d'Amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o telecomunicazione telefonica;
- nella prima seduta, convocata dal Presidente dell'Associazione, l'Organo d'Amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente ed il Segretario;

### **Articolo 21**

#### Durata e funzioni

- Gli amministratori eletti durano in carica per un periodo di 3 anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere rievocato dall'Assemblea;
- l'Organo d'Amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea;
- l'Organo d'Amministrazione si riunisce almeno ogni 3 mesi e quando ne facciano richiesta almeno 3 amministratori. In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta;

#### **L'Organo d'Amministrazione:**

- svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
- predispone il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta e i programmi futuri;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'Associazione;
- sottopone all'Assemblea degli aderenti proposte di modifica dello Statuto;
- delibera l'ammissione dei nuovi soci;
- provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo Statuto e da disposizioni legislative;
- Il potere di rappresentanza agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

## **Articolo 22**

### **Il Presidente**

- Il Presidente eletto dall'organo d'Amministrazione, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile;
- il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa;
- in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente con gli stessi poteri;
- il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo d'Amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori;
- il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e dell'Organo d'Amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.

## **Articolo 23**

### **Il Segretario**

L'Associazione ha un segretario nominato dall'Organo d'Amministrazione il quale coordina le attività associative ed inoltre:

- a) cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Organo d'Amministrazione dell'Assemblea;
- b) provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati;
- c) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione;
- d) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi, nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate e alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione;
- e) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'Organo d'Amministrazione o dal Presidente.

## **Titolo V**

### **Il bilancio**

## **Articolo 24**

### **Bilancio consultivo e preventivo**

- Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 01/01 al 31/12 di ogni anno;
- i bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dall'Organo d'Amministrazione e depositati presso la sede sociale dell'Associazione almeno 30 giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti;
- nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea; i bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'Assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 31 Marzo di ciascun anno;
- gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'Art. 4;
- gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge o siano effettuate a favore di altre ODV che per Legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- l'Associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs 117/2017.

**Titolo VI**  
Norme finali e transitorie

**Articolo 25**  
Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dall'Organo d'Amministrazione.

**Articolo 26**  
Collegio arbitrale

- Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un collegio formato da tre arbitri i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina;
- gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Monfalcone. L'arbitrato si svolgerà presso una sede da stabilirsi.

**Articolo 27**  
Scioglimento

L'Associazione si estingue per delibera dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'Art. 27 c.c.:

- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per le altre cause di cui all'Art. 27 c.c.;
- In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'Associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altra Organizzazione di volontariato regionale con finalità analoghe;
- L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

**Articolo 28**  
Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di Legge previste dal Codice Civile in materia di Associazione e dal Codice del Terzo Settore.

**Articolo 29**  
Organo di controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs n. 177/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di controllo, anche monocratico.

**Articolo 30**  
Revisore legale dei conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 177/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

LETTO E SOTTOSCRITTO IN MONFALCONE IL 20.07.2019

IL PRESIDENTE

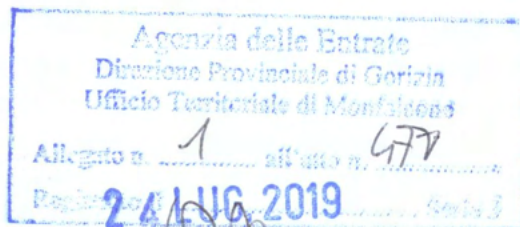
LAURA TUREL

*Laura Turel*

IL SEGRETARIO

CRISTINA ROCCO

*Cristina Rocco*



*Francesco Paolo Chimienti*  
Sottoscritto



(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale Francesco Paolo CHIMIENI

